

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2025, n. 23-1686

Legge regionale n. 63/1978. Legge regionale n. 1/2019. Legge regionale n. 6/1977. Approvazione, in attuazione alla DGR n. 6-1421 del 28 luglio 2025, dei criteri e delle procedure per la concessione dell'uso del brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE"



Seduta N° 112

Adunanza 13 OTTOBRE 2025

Il giorno 13 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 15:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Gian Luca VIGNALE

DGR 23-1686/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 63/1978. Legge regionale n. 1/2019. Legge regionale n. 6/1977. Approvazione, in attuazione alla DGR n. 6-1421 del 28 luglio 2025, dei criteri e delle procedure per la concessione dell'uso del brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE"

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge regionale n. 63/1978 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", all'articolo 41, comma 6 e 7, sancisce, in particolare, che l'Amministrazione Regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici e può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa;

la legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale", all'articolo 39 sancisce, in particolare, che la Regione, per le finalità di cui alla medesima legge, valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento del sistema delle Enotecche regionali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, nonché attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo, al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 2, e dell'articolo 110, comma 2, della citata legge regionale n. 1/2019, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale, resta in vigore, tra l'altro, la legge

regionale n. 63/1978.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 6-1421 del 28 luglio 2025 ha approvato la Misura, denominata “Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027”, finalizzata a promuovere il Piemonte e le sue produzioni agroalimentari attraverso un approccio integrato che permetta di creare sinergie lungo tutta la filiera iniziando dalla ricerca e sperimentazione fino alla valorizzazione delle eccellenze tipiche regionali, e che:

- prevede una serie di azioni, finalizzate al rafforzamento delle filiere locali di qualità e al consolidamento della rete territoriale, attraverso i Distretti del Cibo, i Consorzi di Tutela, le Enotecche regionali e le Strade del vino e del cibo di qualità, e che si coordinano tra loro per perseguire l’implementazione delle strategie condivise, orientate alla promozione, alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali di qualità;
- ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento competitivo del comparto agroalimentare regionale in Italia e nel mondo, attraverso strumenti e iniziative capaci di generare valore aggiunto, rafforzare la filiera e ampliare la presenza sui mercati di riferimento;
- quale prima azione, per l’anno 2025, contempla la «Creazione del brand di comunicazione “Piemonte IS - Eccellenza Piemonte”», in grado di rappresentare l’identità collettiva del sistema agroalimentare piemontese e del suo profondo legame culturale e storico con il territorio e con le persone che vi vivono e lavorano, da utilizzare in eventi e manifestazioni di interesse regionale, quale strumento di comunicazione che permette di creare una identificazione univoca del territorio piemontese, dei suoi prodotti e del “saper fare” dei piemontesi contribuendo ad accrescere la visibilità e la riconoscibilità del Piemonte nel mondo.

Premesso, altresì, che la legge regionale n. 6/1977 ("Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico") prevede la possibilità di organizzare, sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private, o partecipare o aderire ad convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni sempre garantendo l’interesse regionale dell’iniziativa e salvaguardandone il ruolo istituzionale della Regione.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”, tramite confronto con la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore “Comunicazione, Ufficio stampa, relazioni esterne e URP” e sentita la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, come da documentazione agli atti, in esito ad analisi ed approfondimenti tecnici:

- ha appurato che sussistono le condizioni per utilizzare, anche ai sensi della citata legge regionale n. 6/1977, il brand “Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE” quale strumento di comunicazione nell’ambito di iniziative ed eventi o manifestazioni ritenute di interesse regionale nel rispetto delle finalità istituzionali e delle linee programmatiche dell’Ente;
- a tal fine, in attuazione alla sopra richiamata DGR n. 6-1421 del 28 luglio 2025, ha delineato gli elementi per il suo utilizzo, quali i requisiti minimi dei soggetti richiedenti, le tipologie delle iniziative per le quali è possibile farne richiesta e la procedura per la sua concessione, nonché la verifica per il suo mantenimento, prevedendo tra l’altro, che la concessione dell’uso ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Per tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di approvare, ai sensi delle leggi regionali n. 63/1978, n. 1/2019 e n. 6/1977 ed in attuazione alla DGR n. 6-1421 del 28 luglio 2025, i criteri e le procedure per la concessione dell'uso del brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Allegato

DISCIPLINA D'USO DEL BRAND "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE"

Finalità

Il presente atto disciplina, nell'ambito di quanto previsto dalle Leggi regionali n. 63/78, n. 1/2019 e n. 6/1977, l'uso del brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE" quale strumento di comunicazione per iniziative, eventi o manifestazioni ritenute di interesse regionale nel rispetto delle finalità istituzionali e delle linee programmatiche dell'Ente.

Definizione

La creazione di un brand fa riferimento ad una serie di elementi, quali l'identità (ciò che rende unico e speciale un territorio, inclusi i suoi aspetti storici, culturali, naturali e sociali), la visione di sviluppo che si vuole sostenere e l'immagine coordinata per la creazione di elementi distintivi, quali logo, colori, tipografia e slogan per fare conoscere un territorio e tutti i suoi aspetti e renderlo più riconoscibile e attrattivo.

Il brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE" è pertanto uno strumento di comunicazione che permette di creare una identificazione univoca del territorio piemontese, dei suoi prodotti e del "saper fare" dei piemontesi contribuendo ad accrescere la visibilità e la riconoscibilità del Piemonte nel mondo.

Oggetto

Possono essere oggetto dell'uso del brand le iniziative appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, competizioni, gare, tornei, congressi, convegni, dibattiti, saloni, fiere, sagre, celebrazioni, seminari, workshop, raduni, cerimonie;
- b) pubblicazioni a stampa e digitali, a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato alla vendita;
- c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione;
- d) progetti educativi o di promozione artistica, culturale, economica, turistica, scientifica, sociale, sportiva o storica;
- e) seminari, workshop e altri incontri simili aperti al pubblico, con carattere divulgativo di ampia e rappresentativa partecipazione ed esplicite finalità socio-culturali.

Il brand può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono sul territorio regionale, purché siano di interesse per la Regione Piemonte e tese a valorizzare la realtà economico, sociale, turistica e culturale della regione e del suo territorio o che comunque prevedano la partecipazione di soggetti riconducibili al Piemonte e/o le cui attività abbiano sede nella regione.

Il brand può essere concesso per iniziative che si svolgono in modalità digitale tramite web o social; in questi casi l'Uso si intende esclusivamente per l'evento e non per l'intera attività del richiedente, e come tale deve essere evidenziato solo nelle pagine dell'iniziativa oggetto della concessione.

Natura dei soggetti richiedenti l'Uso del brand

Il brand può essere concesso per iniziative proposte da:

- Enti pubblici o di diritto pubblico;

- Enti di diritto privato che non perseguono fini di lucro in base ai loro atti costitutivi e statuti (onlus, associazioni, cooperative sociali, fondazioni private, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);

In via eccezionale il brand può essere concesso ad enti a scopo di lucro, che organizzino eventi a livello regionale, nazionale o internazionale di particolare rilievo per la promozione del territorio, delle sue risorse economiche, produttive e turistiche e dell'identità del Piemonte: le iniziative devono essere di alta rilevanza culturale, sociale, economica ed essere coerenti con gli indirizzi e le politiche regionali.

Iniziative escluse dalla concessione del brand

Non può essere concesso per le iniziative:

- proposte da persone fisiche;

- proposte da partiti o movimenti politici ad essi riconducibili;

- che prevedano nel programma della manifestazione attività che siano in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto della Regione Piemonte e con il principio di non discriminazione e parità di trattamento (l.r. n. 5/2016 art. 4 comma 4);

- che non siano coerenti con le finalità istituzionali e le linee programmatiche dell'Ente;

- a scopo prevalentemente commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi, fatti salvi i casi in cui abbia pari dignità o prevalga la componente di promozione delle peculiarità e delle eccellenze produttive regionali;

- che non prevedano la possibilità di accesso alle persone con disabilità, o comunque l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione ecc.;

- che non rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute;

- che non rispettino, qualora l'iniziativa preveda la presenza di animali, la normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

- che svolgono attività di raccolta fondi non coerenti con gli indirizzi e le politiche regionali;

- di promozione di siti web;

- per corsi, o seminari di formazione e/o aggiornamento, rivolti esclusivamente a utenti e appartenenti a determinate categorie o figure professionali e normati da leggi regionali e/o statali;

- per l'attività istituzionale e ordinaria dell'Ente o dell'Associazione richiedente.

Durata dell'Uso

L'Uso concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente; per l'iniziativa che prevede più eventi nell'arco dell'anno dovranno essere specificati, per ognuno, il periodo, la durata e il relativo programma.

Per manifestazioni che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno; è esclusa, pertanto, la concessione dell'Uso in assenza di un programma completo e dettagliato.

Modalità di richiesta dell'Uso del brand e concessione

Sul sito Regione Piemonte verranno indicati gli indirizzi a cui rivolgere la richiesta e il Link da cui scaricare il brand **“Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE”**.

La richiesta si ritiene accolta se entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa non è comunicato diniego all'accoglimento.

Si specifica comunque che la richiesta di Uso del brand deve contenere:

- a) titolo, luogo, data di svolgimento dell'evento e durata del medesimo;
- b) programma dell'iniziativa, sufficientemente dettagliato, con l'illustrazione delle finalità e l'indicazione dei partecipanti, dei relatori, ecc;
- c) ogni altro elemento utile ad illustrare la valenza dell'iniziativa;
- d) dichiarazione di rispetto delle norme di sicurezza previste per eventi pubblici;
- e) dichiarazione, qualora l'iniziativa preveda la presenza di animali, del rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 189 del 20 luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- f) dichiarazione che l'iniziativa è accessibile alle persone con disabilità o che comunque ci si impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;

La richiesta deve essere firmata digitalmente o, se sottoscritta con firma autografa, corredata da copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità a norma dell'art. 38 DPR 445/2000;

La concessione dell'Uso può essere revocata qualora l'iniziativa oggetto della concessione, in seguito a ulteriori, successive verifiche, risultasse non rispondente ai criteri e ai requisiti di cui alla presente deliberazione.

Il brand può essere riprodotto nelle pagine web dei siti realizzati in occasione dell'evento oggetto della concessione o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto l'uso.

La concessione dell'Uso ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.

La concessione dell'Uso non comporta alcuna responsabilità in capo alla Regione Piemonte circa l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa per cui se ne richiede l'Uso.

Rappresentazione, descrizione e riproduzione del brand

Il brand consiste nella dicitura “**PIEMONTE IS - ECCELLENZA PIEMONTE**” e potrà essere usato in una delle seguenti versioni (orizzontale e verticale):



Il brand potrà essere riprodotto esclusivamente con tale modalità e non sono permesse alterazioni, modifiche e/o riproduzioni parziali.